

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI"

STATUTO

SEDE - ORIGINE - NATURA GIURIDICA - FINALITA'

**ART. 1**

L'Asilo Infantile Don Angelo Merici oggi Scuola dell'Infanzia, con sede nel Comune di Manerba del Garda (BS), frazione di Solarolo, ebbe origine nel 1909. Si costituì per lascito Don Angelo Merici e per il contributo delle Casse di Risparmio Province Lombarde.

Lo scopo dell'asilo era accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Manerba (BS) dell'età dai tre ai sei anni.

Si intitola "Asilo Infantile Don Angelo Merici" per sovrana concessione.

La scuola materna fu eretta in Ente morale con Regio Decreto del 29 luglio 1909 acquisendone la personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972. Successivamente l'Ente fu escluso dal trasferimento al Comune, perché svolgente in modo precipuo attività inerente la sfera educativo/religiosa (ex art. 25 DPR 616/77 con DPCM del 23 dicembre 1978 di cui all'elenco delle II.PP.A.B. della Regione Lombardia) .

Con decreto del Direttore Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia n. 31447 del 17 dicembre 2001 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 14 gennaio 2002 è stata disposta la de-pubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 1990.

A seguito del succitato provvedimento, l'Ente ha acquisito la natura giuridica di Fondazione, denominata **Fondazione "Asilo Infantile Don Angelo Merici"**, con sede in Manerba del Garda (BS) via don Angelo Merici n. 13, soggetta alla disciplina degli articoli 14 e ss. del Codice Civile, ed è iscritta al n. 1418 08 febbraio 2002 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto e gestito dalla Camera di Commercio di Brescia.


**ART. 2**

La Fondazione ha, quale scopo primario, l'accoglienza dei bambini in età prescolare e la gestione della Scuola dell'infanzia; ha facoltà, inoltre, di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo e ricreativo a favore della prima infanzia di giovani e famiglie.

La Fondazione non si prefigge fini di lucro, ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

**ART. 3**

Scopo della scuola dell'Infanzia, di ispirazione cristiana cattolica, è quello di educare i bambini e favorire la forma-



zione della loro personalità in collaborazione con le famiglie. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose.

Per attuare le proprie finalità la scuola dell'Infanzia ricepisce il Progetto Educativo dell'ADASM-FISM (associazione degli asili e scuole materne) di Brescia cui essa aderisce. La scuola è riconosciuta paritaria con decreto n. 174/63 del 3 marzo 2003.

#### **ART. 4**

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

#### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

#### **ART. 5**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di proprietà, come specificato annualmente a bilancio, o che in futuro diverranno di proprietà della stessa.

Esso potrà essere incrementato:

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

La Fondazione adempie i suoi scopi:

- con le rendite del patrimonio;
- con le rette degli alunni;
- con i contributi di Enti pubblici o privati ed in genere con ogni altro provento destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuito all'incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ORGANI DELL'ENTE**

#### **ART. 6**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Legale

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Manerba del Garda (BS) o un suo rappresentante, quale componente di diritto;

- n. 2 (due) genitori dei bambini iscritti eletti in apposita assemblea con maggioranza di voti espressi. In caso di parità di voti ha precedenza il genitore più anziano di età;

- n. 1 (uno) rappresentante della Parrocchia di Manerba del Garda (BS) nominato dal Parroco pro-tempore;

- n. 2 (due) componenti nominati dell'Amministrazione Comunale di Manerba del Garda (BS),

- n. 1 (uno) componente nominato dell'ADASM-FISM provinciale. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del componente di diritto, durano in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento del Consiglio e possono essere rieletti senza interruzione.

Se durante il triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione a norma del presente articolo.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente, senza diritto di voto, esperti nelle varie materie o altre figure.

### ART. 8

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo compete al Consiglio:

a) eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice-Presidente;

b) nominare il Segretario;

c) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

d) approvare le modificazioni dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

e) deliberare l'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti;


f) deliberare le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico, assistenziale e di andamento generale della scuola;

g) approvare il regolamento interno della scuola dell'infanzia;

h) assumere, sospendere e licenziare il personale;

i) stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nel-



le forme di legge.

- k) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- l) controllare, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;
- m) deliberare l'importo della retta di frequenza;
- n) deliberare sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- o) deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione delle ipoteche;
- p) adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Ente.

#### **ART. 9**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 8.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto.

#### **ART. 10**

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

#### **ART. 11**

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore.

#### **ART. 12**

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed organi interessati le designazioni dei propri

rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'inse-  
diamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti  
dalle disposizioni di legge vigenti

#### PRESIDENTE

##### ART. 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte  
le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente  
statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministra-  
zione. Vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione,  
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura  
l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del  
Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella  
prima adunanza di questo.

##### ART. 14

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le  
vece il Vice - Presidente e in mancanza di questi, il consi-  
gliere più anziano in carica ed in caso di parità il più an-  
ziano di età.

#### REVISORE LEGALE

##### ART. 15

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente è controlla-  
ta da un Revisore Legale, iscritto nell'apposito registro dei  
revisori, nominato dal Rappresentante Legale dell'Ente Locale  
che eroga il contributo economico in conto rette alla scuola.

Il Revisore legale vigila sulla gestione finanziaria della  
Fondazione e sull'osservanza della legge e dello statuto, ac-  
certa la regolare tenuta delle scritture contabili e può ef-  
fettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale  
finanziario dell'Ente; può assistere alle riunioni del Con-  
siglio di amministrazione con funzione consultiva.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predispone un'ap-  
posita relazione al bilancio.

Il Revisore dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può esse-  
re rieletto.

#### BILANCIO


##### ART. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gen-  
naio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che il-  
lustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della ge-  
stione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, an-  
che con riferimento alle singole erogazioni effettuate  
nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la poli-  
tica degli investimenti e accantonamenti.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Re-  
visore dei Conti.

#### UTILI DELLA GESTIONE



**ART. 17**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

**ART. 18**

Per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e norme.

**ART. 19**

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, ad opere o istituzioni socio - educative che operano in sintonia con i principi ispiratori della Fondazione.

**ART. 20**

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite.

**ART. 21**

Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni dell'art. 14 e successivi del Codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private riconosciute.

**ART. 22 - NORMA TRANSITORIA**

L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

F.to Polver Alessandro

F.to Caterina Lusenti

F.to Jacopo Vedovelli

F.to Rossella D'Ambrosio (Sigillo)

Il presente documento, composto da numero cinque fogli, è copia conforme all'originale e al suo allegato in più fogli, munito delle prescritte firme, nei miei atti, che io notaio Rossella D'Ambrosio rilascio per gli usi consentiti dalla Legge.

Gargnano (BS), ventitrè luglio duemiladiciotto

